

Audax Energia S.r.l.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX
D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Parte Generale

STORICO DELLE REVISIONI

Prima edizione: approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24.01.2024

Seconda edizione: approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24.01.2025

INDICE

Sezione Prima 4

1. LA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E S.M.I. 4

- 1.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti 4
- 1.2 I reati previsti dal Decreto..... 5
- 1.3 Le sanzioni applicabili all'ente 17
- 1.4 L'adozione del modello quale esimente della responsabilità degli enti..... 20
- 1.5 Le "Linee Guida" di Confindustria..... 21

Sezione Seconda 22

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI AUDAX ENERGIA S.R.L. 22

- 2.1 Finalità del Modello..... 22
- 2.2 Destinatari 23
- 2.3 Elementi fondamentali del modello 24
- 2.4 Codice Etico Di Gruppo e Modello 25
- 2.5 La struttura del Sistema Organizzativo e di Controllo 25
- 2.6 Individuazione delle AREE DI attività "Sensibili" 27
- 2.7 Principi di controllo 28

Sezione Terza 29

3. ORGANISMO DI VIGILANZA 29

- 3.1 Premessa 29
- 3.2 Durata in carica, decadenza e revoca..... 29
- 3.3 Funzioni e poteri e dell'Organismo di Vigilanza 30
- 3.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza 32
- 3.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 32

3.6	Disciplina del whistleblowing: gestione delle segnalazioni	34
-----	--	----

Sezione Quarta 37

4. SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI . 37

4.1	Principi generali	37
4.2	Sanzioni nei confronti dei dipendenti.....	38
4.3	Sanzioni nei confronti dei dirigenti.....	40
4.4	Sanzioni nei confronti dei soggetti apicali (diversi dall'organo amministrativo) ..	41
4.5	Sanzioni nei confronti Del consiglio di amministrazione	41
4.6	Conseguenze nei confronti di SOGGETTI TERZI.....	41

Sezione Quinta 42

5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 42

Sezione Sesta 43

6. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO..... 43

SEZIONE PRIMA

1. LA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E S.M.I.

1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti¹.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene sia definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse² o a vantaggio³ dell’ente, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche

¹ L’art.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 ha delimitato l’ambito dei soggetti destinatari della normativa agli “enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”. Alla luce di ciò, la normativa si applica nei confronti di:

- enti a soggettività privata, ovvero enti dotati di personalità giuridica e associazioni “anche prive” di personalità giuridica;
- enti a soggettività pubblica, ovvero enti dotati di soggettività pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. “enti pubblici economici”);
- enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. “società miste”).

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., etc.).

² L’interesse (da valutare ex ante) consiste “nella prospettiva finalistica, da parte del reo-persona fisica, di arrecare un interesse all’ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato concretamente raggiunto o meno” (Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 38363/2018).

³ Il vantaggio (da valutare ex post) corrisponde “all’effettivo godimento, da parte dell’ente, di un vantaggio concreto dovuto alla commissione del reato” (Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 38363/2018).

di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “sottoposti”).

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati, di cui al successivo paragrafo, da parte dei soggetti espressamente individuati dal Decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

1.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati presupposto sono solo quelli espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente previsti dal D.Lgs. 231/2001 e da leggi speciali ad integrazione dello stesso, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell’unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24):

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640 *ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo (art. 2 L. 898/1986);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis):

- Falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (*i.e.* Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- Estorsione mediante reati informatici (art. 629, co. 3 c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019, conv. con mod. in L. n. 272/2019).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*):

- Associazione per delinquere (art. 416, escluso comma 6 c.p.);
- Art. 416, comma 6, Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 3 bis, del D.Lgs. 286/1998
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, co. 3 l. 110/1975 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25):

- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);

Reati societari (art. 25 ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.lgs. 19/2023).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-*bis*.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* 1 c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies*.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);

- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 l. 342/1976);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 l. 342/1976);
- Sanzioni (art. 3 l. 422/1989);
- Pentimento operoso (art. 5 d.lgs. 625/1979);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinqües*):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis*, commi 1 e 2, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqües* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 *sexies* e 187-*quinquies* TUF):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998);
 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies*):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*. 1):

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamenti diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- Frode informatica realizzata per il tramite di trasferimento di denaro (art. 640 *ter* c.p.);

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis*);
- Altre fattispecie (cfr. art. 25-*octies*).

Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, primo comma, lett. a *bis*) Legge 633/41);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis*, primo comma, Legge 633/41);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis*, secondo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter*, Legge 633/41);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies*, Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies*, Legge 633/41).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

Reati ambientali (art. 25 undecies):

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqüies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito Protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, 2, 3-*bis* e 6 l. 150/1992);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (*i.e.*, Sanzioni penali – art. 137 D.Lgs. 152/2006);
- Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art 256 comma 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006 “T.U.A.”);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art 258 comma 4 secondo periodo del D.Lgs. 152/2006 “T.U.A.”);
- Traffico illecito di rifiuti (art 259 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 “T.U.A.”);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel

trasporto di rifiuti (*i.e.*, Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – art. 260-*bis* D.Lgs. 152/2006);

- Sanzioni (art 279 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 “T.U.A.”);
- Inquinamento doloso e colposo provocato da navi (artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 comma 6 della Legge 549/1993).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 d.lgs. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 *bis*, D.Lgs. n. 286/98);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).

Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale (art. 604 *bis* c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies):

- Frode in competizioni sportive (art. 1 della Legge 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della Legge 401/1989).

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000);

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 *quater* del D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000).

Reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*):

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcool e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcool e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. 504/1995);

- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. 504/1995).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies):

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies):

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Reati transnazionali (i.e., reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti se commessi in modalità transnazionale):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Dpr 43/1973, art. 291 *quater*);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Dpr. 309/1990, art. 74);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998 art. 12).

Adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i Regolamenti (UE) 1093/2010 e 1095/2010 e le Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (d.lgs. 129/2024):

- Responsabilità dell'ente (art. 34 d.lgs. 129/2024);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 Regolamento (UE) 2023/1114);
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 Reg. (UE) 2023/1114);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 Reg. (UE) 2023/1114).

1.3 LE SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE

La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dipendenti da reato a carico dell'ente appartiene al giudice penale (nel prosieguo anche il "Giudice"), il quale la esercita con le garanzie proprie del procedimento penale.

L'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente da parte del Giudice può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate all'art. 9 del Decreto quali:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

➤ Sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria è sempre applicabile e viene determinata attraverso un "sistema di quote": il Giudice potrà applicare un numero di quote non inferiore a 100 (cento) e non superiore a 1000 (mille) e il valore di ciascuna quota può variare tra un importo minimo (258,23 euro) e un importo massimo (1.549,37 euro). Tale importo è fissato "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001).

Il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto di criteri oggettivi legati alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell'ente nonché all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché di criteri soggettivi legati alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, che incidono sulla determinazione del valore pecuniario della quota, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'articolo 12 del Decreto prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad euro 103.291,38)	▪ L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; ovvero ▪ il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] ▪ L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; ovvero ▪ è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] ▪ L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; e ▪ è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

➤ Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, applicabili solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e alle condizioni di cui all'art. 13 del Decreto, possono comportare importanti restrizioni all'esercizio dell'attività di impresa dell'ente, e consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per le prestazioni del pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;

- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni, possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, salvo talune eccezioni espressamente previste dal Decreto (art. 25, comma 5, il quale prevede che - nell'ipotesi in cui l'ente venga condannato per un reato di corruzione - debba trovare applicazione la sanzione interdittiva di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni).

Il Decreto prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva, il Giudice - in luogo dell'applicazione di tale sanzione - possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

➤ Confisca del profitto del reato

La confisca del profitto del reato consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

➤ Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice e a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché nell'affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

Infine, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, nell'ipotesi di commissione del reato nella forma del tentativo:

- le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà;

- l'ente non risponde dell'illecito quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.4 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

L'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 stabilisce che l'ente, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, non risponda a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. **"Organismo di Vigilanza"**, nel seguito anche **"Organismo"** o **"OdV"**);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, prima della commissione dell'illecito, consente, pertanto, all'ente di andare esente da responsabilità amministrativa.

Quanto all'efficacia del modello a prevenire la commissione dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso Decreto, si ritiene che esso possa soddisfare tale esigenza se idoneo a rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Tuttavia, la mera adozione del modello non è di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che tale modello sia efficacemente ed effettivamente attuato e che sussistano congiuntamente le condizioni di cui all'art. 6 comma 1, del D. Lgs. 231/2001.

Con riferimento all'idoneità del modello a prevenire la commissione dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giurisprudenza, si ritiene che esso possa ritenersi idoneo se:

- sia stato adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo;

- preveda quale causa di ineleggibilità a componente dell'OdV la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile;
- preveda una differenziazione tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità e ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio ed ai preposti al controllo interno;
- preveda espressamente la comminazione di sanzioni disciplinari;
- preveda controlli periodici nei confronti delle attività aziendali sensibili;
- preveda e disciplini un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di riferire all'OdV notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati. In particolare, deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'OdV;
- contenga protocolli di controllo specifici e concreti.

1.5 LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA

Il Decreto, all'art. 6, comma 3, prevede che i Modelli possano essere adottati – garantendo le esigenze di cui al paragrafo che precede – sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia.

Alla luce di quanto sopra, tutte le principali associazioni di categoria hanno approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento. In particolare, appare opportuno ricordare che Confindustria nel mese di luglio 2021 ha pubblicato l'ultima versione aggiornata delle proprie *"Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo"*.

La Società, ritenendo che le Linee Guida contengano una serie di indicazioni e misure idonee a rispondere alle esigenze delineate dal legislatore, si è ispirata anche ai principi ivi contenuti per la costruzione del presente modello (cui si rimanda integralmente).

Si dà atto infine che, nella predisposizione e nell'adozione del presente modello, si è altresì tenuto conto dell'evolversi dei pronunciati giurisprudenziali più significativi formati in materia di D.Lgs. 231/2001 e responsabilità amministrativa degli enti⁴.

⁴ Sulla qualificazione della responsabilità amministrativa da reato degli enti si veda Cass. Sezioni Unite, sent. n. 38343/2014; Cass. Pen. sez. II, sent. n. 29512/2015; Cass. Pen., sez. III, sent. n. 18842/2019.

Sulla definizione di *colpa di organizzazione* si veda Cass. Sezioni Unite, sent. n. 38343/2014; Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 54640/2018, Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 29538/2019.

Sulla efficacia del Modello Organizzativo, si veda Tribunale di Milano – Ufficio GIP, 17.11.2009; Corte Appello Milano, sez. II, 21.03.2012; Cass. Pen., sez. V, sent. n. 4677/2013; Corte d'Appello di Brescia, sent. n. 1969/2014; Cass. Pen., sez. V, sent. n. 4677/2014; Procura della Repubblica di Como, Decreto di archiviazione, 29.01.2020.

Sulla nozione di interesse o vantaggio si veda Cass. Pen., sez. V, sent. n. 40380/2012; Cass. Pen., sez. II, sent. n. 3615/2005.

In tema di pubblicità del sistema sanzionatorio, si veda Cass. Pen., sent. n. 18130/2005.

In tema di risalita di responsabilità nei gruppi societari, si veda Cass. Pen., sez., sent. n. 24583/2011; Cass. Pen., sez. V, sent. n. 4324/2013; Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 2658/2014; Cass. Pen., sez. II, sent. n. 52316/2016.

SEZIONE SECONDA

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI AUDAX ENERGIA S.R.L.

2.1 FINALITÀ DEL MODELLO

Audax Energia S.r.l. (di seguito **“Audax Energia”** o la **“Società”**) è una società operativa nel settore dell’energia. Audax Energia S.r.l. si occupa di fornire gas ed energia elettrica a clienti pubblici e privati sul territorio italiano, nonché soluzioni di smart energy dedicati all’efficienza energetica, alla mobilità elettrica, al comfort domestico, alla salute e al benessere.

La Società fa parte del Gruppo multinazionale Audax Renovables (di seguito anche **“il Gruppo Audax”** o **“il Gruppo”**), attivo nella fornitura di gas e luce provenienti da fonti rinnovabili. In particolare, il Gruppo Audax opera nei seguenti ambiti:

- promozione di tutti i tipi di attività legate alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili;
- commercializzazione di energia, compravendita di elettricità, incluse l’importazione e l’esportazione, commercio di combustibili per la produzione di energia;
- commercializzazione di gas naturale, scambio di quote di emissione di CO2 e commercializzazione di telecomunicazioni; e,
- tutte le attività accessorie a quanto sopra e necessarie al loro sviluppo.

Il Gruppo Audax, opera secondo principi che favoriscono la transizione verso un’energia sostenibile e pulita, anche attraverso un prezzo dell’energia giusto, accessibile e conveniente, e tramite un servizio che sappia fornire soluzioni adatte alle esigenze dei clienti, garantendo tutta l’assistenza di cui hanno bisogno.

Conformemente a quanto previsto dalla Ley Orgànica n. 5 del 22 giugno 2010, la capogruppo spagnola, Audax Renovables S.A., si è dotata di un proprio *“Manual de cumplimiento y prevención de riesgos penales”* allo scopo di prevenire la realizzazione dei reati contemplati dalla Ley Organica medesima e ha adottato, inoltre, con la stessa finalità, il *“Manual y principios generales para la prevención de riesgos penales”* e la *“Compliance and Criminal Risk*

Con riferimento ai reati presupposto, si vedano: corruzione in atti giudiziari Cass., Sezioni Unite, sent. n. 15208/2010; duplicazione abusiva di software Cass. Pen., sez. III, sent. n. 30047/2018; accesso abusivo al sistema informatico Cass. Pen., sez. V, sent. n. 25944/2020; illecita concorrenza con minaccia o violenza Cass., Sezioni Unite, sent. n. 13178/2020; in materia di salute e sicurezza Cass., Sezioni Unite, sent. n. 38343/2014; Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 8591/2016; Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 8883/2016; Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 16713/2018; Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 9167/2018; Corte di Appello di Firenze, sez. III, sent. n. 3733/2019; occultamento e distruzione delle scritture contabili Cass. Pen., n. 8350, 8351 e 8355 del 2020; caporalato Tribunale di Milano, Decreto n. 9/2020; autorinciclaggio Cass. Pen., sez. II, sent. n. 25979/2018, Cass. Pen., sez. II, sent. n. 30399/2018 e Cass. Pen., sez. V, sent. n. 5719/2019; frode nell’esercizio del commercio Cass. Pen., sez. III, sent. n. 4885/2019.

Prevention Policy”, che individuano le condotte e i principi generali cui tutte le società appartenenti al Gruppo sono chiamate a conformarsi nella conduzione del proprio *business*, nonché gli strumenti da adottare per prevenire il rischio di commissione di illeciti penali.

La Società, dunque, facendo proprie le indicazioni fornite dalla capogruppo Audax Renovables S.A. e sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e immagine propria e del Gruppo di cui fa parte, nonché del lavoro dei propri dipendenti, ha approvato il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche solo il “**Modello**”), allo scopo di prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori e dipendenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 gennaio 2024.

La Società ritiene, dunque, che l’adozione del Modello, unitamente al “*Corporate Code of Ethics and Conduct*” di Gruppo (di seguito, anche “**Codice Etico di Gruppo**”) possa costituire un valido strumento di ulteriore sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri destinatari, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001.

Segnatamente, attraverso l’adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- determinare nei destinatari del Modello, definiti al successivo paragrafo 2.2., la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni disciplinari ai sensi del presente Modello, di sanzioni penali applicabili nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni amministrative irrogabili direttamente alla Società;
- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001, predisponendo un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la stessa intende attenersi nell’esercizio delle attività aziendali;
- consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Al fine di predisporre un Modello efficace e idoneo a prevenire i reati ricompresi nell’ambito del D.Lgs. 231/2001, la Società ha proceduto ad un’approfondita analisi del proprio contesto aziendale sia tramite verifica documentale che a mezzo di interviste mirate a soggetti aziendali informati dell’organizzazione e delle attività svolte dalla Società stessa.

2.2 DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per gli amministratori e per tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto della Società,

per i dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente, o parasubordinato, es. gli apprendisti).

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

Tutti i soggetti precedentemente elencati, sono indicati di seguito anche come i “**Destinatari**”.

2.3 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Con riferimento alle esigenze individuate nel D.Lgs. 231/2001, gli elementi fondamentali sviluppati dalla Società nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- analisi dei concreti profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 nell’ambito delle attività della Società, nonché dei controlli in essa implementati. Gli esiti di tali analisi sono stati formalizzati in una scheda descrittiva custodita presso la sede della Società (c.d. **Matrice dei rischi 231 e dei controlli**), all’interno della quale sono stati individuati:
 - i “*rischi identificati*”, ossia le famiglie di reato di cui al Decreto ritenute rilevanti per la Società;
 - i “*rischi per area*”, ossia le Aree/Funzioni aziendali che, per ciascuna famiglia di reato ritenuta rilevante per la Società, potrebbero essere coinvolte nella commissione degli illeciti;
 - per ciascuna famiglia di reato ritenuta rilevante per la Società, i singoli reati applicabili e relativi (i) disposto normativo, (ii) possibili finalità di realizzazione e (iii) attività “sensibili” nello svolgimento delle quali potrebbero essere commessi i reati;
 - i “*rischi non identificati*”, ossia le famiglie di reato che non sono state ritenute rilevanti per la Società;
 - le attività “sensibili”, come meglio illustrate al successivo par. 2.6.;
 - i controlli, come meglio illustrato al successivo par. 2.7.
- previsione di specifici Protocolli di controllo, costituenti la Parte Speciale del Modello, relativi alle singole famiglie di reato, al fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi in relazione alle fattispecie di illecito da prevenire;
- nomina di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche “**Organismo**” ovvero “**OdV**”), e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- introduzione di canali di comunicazione all’OdV, che si affiancano ai canali di segnalazione di Gruppo esistenti⁵, atti a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, per la raccolta di segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello;
- approvazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l’efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;

⁵ Per la specifica disciplina delle segnalazioni, si rinvia al successivo paragrafo 3.5.

- svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello;
- modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (aggiornamento del Modello).

2.4 CODICE ETICO DI GRUPPO E MODELLO

La Società, come parte del Gruppo Audax, intende operare secondo principi etici e regole di comportamento dirette ad improntare lo svolgimento dell'attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la sua crescita al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti.

Il Gruppo Audax si è infatti dotato di un Codice Etico di Gruppo applicabile a tutte le consociate e volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale" e di regole comportamentali, che il Gruppo riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza sia da parte dei propri organi sociali e dipendenti, che di tutti coloro che cooperano con essa nel perseguimento degli obiettivi di *business*.

Il Codice Etico di Gruppo ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta un insieme di regole, dirette a diffondere una solida integrità etica e una forte sensibilità al rispetto delle normative vigenti, adottate spontaneamente dal Gruppo e dalle sue consociate, che le riconoscono, le accettano e le condividono.

Il rispetto del Codice Etico di Gruppo non serve, pertanto, solo a diffondere all'interno del Gruppo una cultura sensibile alla legalità e all'etica, ma anche a tutelare gli interessi dei dipendenti e di coloro che hanno relazioni con il Gruppo e le sue consociate, preservando le stesse da gravi responsabilità, sanzioni e danni reputazionali.

Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate espressamente a prevenire la commissione delle tipologie di reati previste dal decreto medesimo (per fatti che, apparentemente commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, possono far sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato).

In considerazione del fatto che il Codice Etico di Gruppo richiama principi di comportamento (tra cui, legalità, correttezza e trasparenza) idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, tale documento acquisisce rilevanza anche ai fini del Modello costituendone il parametro deontologico di riferimento.

2.5 LA STRUTTURA DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

Nella predisposizione del Modello e sulla base delle famiglie di reato risultate rilevanti, come individuate nella Matrice dei rischi 231 e dei controlli, descritta nel corpo del precedente paragrafo 2.1, la Società ha riesaminato il sistema organizzativo e di controllo esistente, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto.

In particolare, il sistema organizzativo e di controllo della Società si basa, oltre che sui Protocolli di controllo costituenti la Parte Speciale del Modello e sui Flussi informativi all'OdV – come declinati sia nella presente Parte Generale del Modello sia nella Parte Speciale dello stesso, per ciò che attiene ai flussi diretti all'OdV con riferimento alle condotte rilevanti per le singole famiglie di reato applicabili –, anche sui seguenti elementi:

- il quadro normativo e regolamentare applicabile ad Audax Energia S.r.l., ivi compreso quello proprio del settore in cui la Società opera e al quale si attiene rigorosamente;
- il “*Codice Etico e di Condotta*”, che sancisce principi e regole di condotta adottate e fatte proprie dalla Società;
- il “*Manual y principios generales para la prevencion de riesgos penales*” e la “*Compliance and Criminal Risk Prevention Policy*”, che disciplinano le condotte e i principi generali cui tutte le società appartenenti al Gruppo sono chiamate a conformarsi nella conduzione del proprio *business*, nonché gli strumenti da adottare per prevenire il rischio di commissione di illeciti penali;
- l'organigramma societario;
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- il set procedurale esistente, a livello sia locale sia di Gruppo.

Nello specifico, per ciò che attiene al sistema di controllo della Società, è stata svolta un'attenta analisi del contesto aziendale al fine di identificare gli specifici controlli adottati dalla Società e/o dal Gruppo, volti alla prevenzione delle famiglie di reato ritenute rilevanti per la realtà aziendale. Gli esiti di tale attività sono stati formalizzati all'interno della Matrice dei rischi 231 e dei controlli, cui si rinvia per il dettaglio, all'interno della quale, per ciascun controllo identificato, è riportato:

- il codice identificativo;
- la denominazione e la descrizione puntuale;
- la documentazione attestante il controllo;
- le Funzioni aziendali responsabili del controllo;
- la tipologia e il livello di automatizzazione del controllo (manuale, automatico, semiautomatico);
- la frequenza con cui viene eseguito il controllo.

Alla luce dei controlli identificati è stato infine valutato il “Rischio residuo” di realizzazione degli illeciti penali di cui alle famiglie di reato ritenute rilevanti per la Società.

L'attuale sistema organizzativo e di controllo di Audax Energia S.r.l., inteso come apparato volto a gestire e monitorare i principali rischi aziendali, assicura, pertanto, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse aziendali, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio della Società;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni e azioni della Società;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive e veritiere a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema sono posti i seguenti principi, ripresi e declinati nei Protocolli di controllo della Parte Speciale del Modello:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- il sistema garantisce, anche attraverso una coerente attribuzione di poteri e deleghe e

di livelli autorizzativi, l'applicazione del principio di segregazione dei compiti (per il quale nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia) e indipendenza funzionale;

- il sistema di controllo interno documenta l'esecuzione dei controlli.

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa a ciascuna Funzione/Direzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

2.6 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ “SENSIBILI”

La Società, quindi, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali, nonché a tutela della reputazione e immagine propria e del Gruppo, ha deciso di condurre un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificarne la conformità rispetto alle finalità previste dal D.Lgs. 231/2001 e, ove si sia reso necessario, a adeguarli.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui infatti le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto.

È stata, dunque, condotta l'analisi delle attività aziendali della Società e delle relative strutture organizzative, allo specifico scopo di identificare le attività aziendali a rischio, nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (attività “sensibili”).

Nello specifico, all'interno della Matrice dei rischi 231 e dei controlli, sono state individuate le seguenti attività “sensibili”:

- gestione dei rapporti con l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA);
- vendita di energia elettrica e gas, nonché di prodotti di smart energy;
- gestione del rapporto con gli agenti;
- gestione dei rapporti con controparti private quali grossisti, reseller, distributori;
- gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- gestione della contabilità generale e della predisposizione del bilancio di esercizio;
- gestione delle risorse umane;
- gestione degli adempimenti fiscali e dichiarativi;
- gestione dei rapporti infragruppo;
- gestione degli adempimenti in materia ambientale;
- gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria.

Le attività “sensibili” sopra elencate ipoteticamente a rischio, rilevate nel corso della implementazione del Modello, sono state ricondotte, in particolar modo, ai reati previsti dagli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis.1, 25 ter, 25 quinquies, 25 sexies, art. 187 TUF, 25 septies, 25 octies, 25 octies.1, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

Il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 25 quater, 25 quater.1, 25 bis, 25 terdecies e 25 quaterdecies, 25 sexiesdecies, 25 septiesdecies, 25 duodevicies del D.Lgs. 231/2001, per

quanto non si possa escludere *tout court*, è stato ritenuto estremamente remoto in considerazione delle attività svolte dalla Società e in ogni caso ragionevolmente coperto dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico di Gruppo e fatto proprio dalla Società, che vincola tutti i suoi destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative ad essa applicabili.

L'identificazione delle attività a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 è stata realizzata anche attraverso le interviste ai referenti di ciascuna Funzione aziendale, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

2.7 PRINCIPI DI CONTROLLO

La Società gestisce le attività "sensibili", nel rispetto di principi che appaiono coerenti con le indicazioni fornite dal D.Lgs. 231/2001, garantendone una corretta e concreta applicazione.

I principi che regolano le attività "sensibili" sono i seguenti:

- esistenza di regole comportamentali di carattere generale e Protocolli di controllo in relazione a ciascuna famiglia di reato considerata rilevante alla luce dell'attività svolta dalla Società, come declinati nella Parte Speciale del Modello;
- esistenza e adeguatezza di prassi e procedure per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di: tracciabilità degli atti, oggettivazione del processo decisionale e previsione di adeguati punti di controllo;
- esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio.

La Società ha attribuito il compito di verifica della costante applicazione di tali principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi ai responsabili delle Funzioni aziendali, che sono chiamati a interfacciarsi con l'Organismo di Vigilanza, affinché lo stesso sia costantemente informato di eventuali modifiche introdotte nell'organizzazione o nelle attività aziendali e al quale potranno essere richiesti pareri ovvero indicazioni di principio e di orientamento.

SEZIONE TERZA

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 PREMESSA

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza dell'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria evidenziano che, sebbene il D.Lgs. 231/2001 consenta di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente.

La società ha istituito un Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dotato di specifiche competenze professionali in tema di attività consulenziale.

L'Organismo di Vigilanza è stato individuato in modo da poter garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è dall'assenza di alcun riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione e dalla facoltà di reporting al massimo vertice aziendale;
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

3.2 DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata di tre anni indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'Organismo di Vigilanza:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- b) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione della Società o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- c) l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale continuativa tra il componente e la Società tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

Il componente interno non potrà essere scelto tra dirigenti responsabili di funzioni che abbiano attinenza con le aree aziendali a rischio di reato e, in ogni caso, non dovrà appartenere alle aree di business aziendale. I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società (o con altre società del Gruppo) decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso, o di assunzione di nuova mansione incompatibile con i requisiti per la composizione dell'OdV.

In caso di nomina di un componente esterno, lo stesso non dovrà avere rapporti commerciali con la Società che possano configurare ipotesi di conflitto di interessi.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi o di una diversa causa di decadenza che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per i componenti legati alla Società (o ad altra società del Gruppo) da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Costituisce, invece, causa di decadenza dell'intero OdV:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione a mezzo *pec*.

3.3 FUNZIONI E POTERI E DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello;

- curarne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilanza sulla validità e adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
- comunicazione su base continuativa al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- collaborare con la Direzione/Funzione aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello di Audax Energia S.r.l., differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- istituire specifici canali informativi "dedicati" (indirizzo di posta elettronica dedicato e cassette postali per le comunicazioni cartacee), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con le Direzioni/Funzioni aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- dotarsi di un proprio Regolamento e ricevere i Flussi informativi dalle Direzioni/Funzioni aziendali;
- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario nell'esercizio delle proprie attività.

All'Organismo di Vigilanza è riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione un budget di spesa adeguato per lo svolgimento delle relative funzioni da utilizzare a supporto delle attività tecniche di verifica necessarie per lo svolgimento dei compiti a costui affidati. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere e, in caso di spese eccedenti il budget approvato, dovrà essere autorizzato direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

3.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce, al Consiglio di Amministrazione lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- in modo continuativo nei confronti del Country Manager e, almeno annualmente, attraverso una relazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione;
- immediatamente nei confronti del Socio Unico nei casi di presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai Consiglieri di Amministrazione, potendo ricevere dal Socio Unico richieste di informazioni o di chiarimenti.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento e, al contempo, potrà - a sua volta - richiedere al Consiglio di Amministrazione della Società di essere convocato ogni volta che ne ravveda l'opportunità in materie inerenti al funzionamento e all'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi compiti, di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

3.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli adottati e da ciascun documento che concorre a costituire il Modello.

Sono stati, pertanto, istituiti precisi obblighi gravanti sull'organo amministrativo e sul personale di Audax Energia S.r.l.:

- su base periodica, informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto al Modello e ai Protocolli di controllo definiti nella Parte Speciale del Modello, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni, secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo (c.d. **"Flussi informativi"**). Con particolare riferimento alla periodicità di invio dei Flussi informativi, come definita dall'Organismo di Vigilanza, si precisa che il riferimento è all'anno solare o sue frazioni

e che i Flussi informativi devono essere inviati entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento;

- su richiesta dell'OdV nell'ambito delle proprie attività di verifica, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni.

L'Organismo di Vigilanza deve obbligatoriamente ricevere - a titolo esemplificativo e non esaustivo - tutte le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, tributaria o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di informazioni o invio di prescrizioni, relazioni o lettere da parte delle Autorità di Vigilanza (es. Autorità per la protezione dei dati personali), e ogni altra documentazione che scaturisce da attività di ispezione delle stesse svolte e rientranti negli ambiti di pertinenza del D.Lgs. n. 231/2001;
- accessi/sopralluoghi/visite ispettive da parte dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione all'esito delle quali siano emerse irregolarità ovvero siano elevate sanzioni;
- comunicazioni all'Autorità Giudiziaria che riguardano potenziali o effettivi eventi illeciti che possono essere riferiti alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- richieste di assistenza legale inoltrate dagli apicali e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto;
- esiti delle attività di controllo svolte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o del Modello;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (incidenti mortali o con prognosi superiore a 40 giorni) occorsi a dipendenti, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

Tutte le informazioni dirette all'Organismo di Vigilanza, come sopra individuate, devono essere inviate ad un indirizzo di posta elettronica dedicato.

Tutte le informazioni e la documentazione raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

L'omesso invio delle informazioni all'Organismo di Vigilanza integra violazione del presente Modello.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della Società, nonché prendere visione di qualsiasi documento della Società e consultare dati relativi alla stessa.

3.6 DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La legge 30 novembre 2017 n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" ha introdotto il sistema del c.d. "*Whistleblowing*", volto alla tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti nel settore privato.

In particolare, il provvedimento ha modificato l'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilendo che i Modelli adottati dagli enti debbano ora prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti di cui all'art. 5 (apicali o sottoposti alla direzione e alla vigilanza degli apicali) di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Alla luce di quanto sopra, i Destinatari devono, pertanto, segnalare, a tutela dell'integrità della Società, ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare una violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello, nonché specifiche fattispecie di reato, sulla base di elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni (c.d. "**Segnalazioni**"). A tale riguardo, i Destinatari devono, infatti, riferire ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

Il sistema whistleblowing è stato aggiornato con l'emanazione del D.Lgs. 24/2023 (c.d. "**Decreto whistleblowing**") che ha apportato svariate novità per la gestione delle Segnalazioni.

Nella gestione del canale di segnalazione ed al fine di adempiere alle prescrizioni del Decreto whistleblowing, la Società si impegnerà a:

- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione, sui siti web e nei luoghi di lavoro, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Ferma restando l'implementazione di un canale di segnalazione interna da parte del Gruppo Audax, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 24/2023, il segnalante potrà effettuare anche una segnalazione esterna, rivolta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), accessibile tramite il sito <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> laddove ricorrano una delle seguenti ipotesi:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, la Società ha messo a disposizione dei Destinatari una piattaforma di segnalazione ("*Whistleblowing Channel*"), raggiungibile all'indirizzo <https://audax.whistleblownetwork.net>, che consente a ciascun dipendente e fornitore di beni o servizi delle società appartenenti al Gruppo di effettuare segnalazioni, nominative o anonime, in relazione a:

- violazioni della legge;
- violazioni del Codice Etico di Gruppo;
- violazioni di *policy* e procedure interne applicabili;
- *mobbing*, molestie sessuali o molestie basate sul genere, per le quali sono previste specifiche modalità di gestione della segnalazione.

La gestione del *Whistleblowing Channel*, regolamentata dalla procedura "*Whistleblowing Channel Regulations*" (visionabile al *link* sopra riportato), è affidata al *Chief Global Compliance Officer* ("**CGCO**")⁶. In caso di reclamo proveniente da una delle società del Gruppo, il *Chief Compliance Officer* della società ("**CCOI**") in questione sarà responsabile dell'istruttoria del reclamo su delega del CGCO.

Le modalità di gestione del canale di segnalazione garantiscono adeguata riservatezza in merito all'identità del segnalante.

⁶ La procedura definisce altresì un gestore alternativo della segnalazione per tutte quelle volte in cui il destinatario (della segnalazione) sia il *Chief Global Compliance Officer*, il *Chief Compliance Officer* locale, o un membro del Consiglio di Amministrazione. In particolare, la procedura in queste ipotesi prevede che:

1. se la segnalazione riguarda il *Chief Global Compliance Officer*, il ruolo di Investigatore è assunto dal *Group Chief Internal Auditor*, con l'eventuale ausilio di una terza parte;
2. Se la segnalazione riguarda un membro del Consiglio di amministrazione, il *Chief Global Compliance Officer* informerà il Segretario del Consiglio di amministrazione di tale situazione e insieme selezioneranno un investigatore indipendente;
3. se la segnalazione riguarda il *Chief Compliance Officer* locale, la gestione competerà al *Chief Global Compliance Officer*, con l'eventuale ausilio di una terza parte.

L'accesso alle informazioni trasmesse per il tramite del canale interno di segnalazione è riservato esclusivamente al *Chief Global Compliance Officer* ed al *Chief Compliance Officer* locale, della società del Gruppo interessata dalla segnalazione. Tale modalità di trasmissione della segnalazione è idonea a garantire la riservatezza dei segnalanti, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-*bis* del D. Lgs. 231/2001, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti.

Il *Chief Global Compliance Officer*, anche con l'ausilio del *Chief Compliance Officer* locale, valuterà le segnalazioni pervenutegli, anche anonime, convocando, qualora lo ritenga opportuno, il segnalante per ottenere maggiori informazioni. L'audizione personale del segnalante non pregiudicherà in alcun modo la riservatezza della sua identità, che continuerà ad essere garantita in tutte le diverse fasi di gestione della segnalazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Accertata la fondatezza della segnalazione, il *Chief Compliance Officer* locale, d'intesa con il *Chief Global Compliance Officer*:

- per le violazioni poste in essere dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto alla Funzione aziendale competente per l'avvio delle conseguenti azioni disciplinari;
- per violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte di figure dirigenziali e/o apicali, ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- per violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Società, ne dà immediata comunicazione all'intero Consiglio di Amministrazione e al Socio Unico.

Come previsto dalla normativa italiana, qualora sanzioni disciplinari e altri provvedimenti siano applicati a seguito di violazioni inerenti ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o il Modello Organizzativo adottato ai fini della loro prevenzione, essi saranno comunicate anche all'Organismo di Vigilanza.

Tutte le segnalazioni e la documentazione raccolta nell'espletamento dei compiti correlati alla gestione della segnalazione devono essere archiviate e custodite dal Responsabili del Sistema Informativo⁷ all'interno del Registro⁸.

Rimane sempre garantita la possibilità di contattare direttamente l'Organismo di Vigilanza per ottenere informazioni o chiarimenti, nonché per formulare richieste di interpretazione in merito ai contenuti e alle disposizioni del Modello 231. In particolare, l'Organismo rappresenta un punto di riferimento per risolvere eventuali dubbi interpretativi, segnalare criticità o perplessità riguardo all'applicazione pratica del Modello stesso. È possibile inviare le proprie richieste all'indirizzo odv@audaxrenewables.it.

⁷ Soggetto incaricato della gestione della Segnalazione, nonché dell'effettuazione delle comunicazioni obbligatorie di cui al Decreto Whistleblowing nei confronti del Segnalante, Segnalato e degli ulteriori soggetti portatore di interessi.

⁸ Elenco delle Segnalazioni ricevute.

SEZIONE QUARTA

4. SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI

4.1 PRINCIPI GENERALI

Come espressamente previsto dal Decreto all'art. 6, comma 2 lett. e), uno degli elementi essenziali del Modello è rappresentato dall'esistenza di un *sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*, il quale – come previsto dal comma 2-bis, lett. d) – deve altresì prevedere *sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (whistleblower), nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate*.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente di cui all'art. 6 del Decreto.

Alla funzione essenzialmente preventiva del sistema disciplinare deve unirsi la gradualità delle sanzioni in ragione della gravità delle violazioni. È necessario, dunque, che il Modello individui concretamente le misure disciplinari a cui ogni soggetto si espone in caso di inosservanza delle misure indicate nel Modello ricollegando a ciascuna violazione le sanzioni applicabili in una prospettiva di gravità crescente e di proporzionalità.

In generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e nel Codice Etico di Gruppo;
- violazione dolosa delle misure indicate nel Modello e nel Codice Etico di Gruppo, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante (*whistleblower*);
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei Destinatari del Modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (*whistleblower*) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione di natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

Più in particolare, le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla Funzione aziendale competente e/o agli Organi societari competenti, conformemente alle previsioni contrattuali e legislative applicabili.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

L'OdV vigila sul rispetto del presente sistema disciplinare, rimanendo le Funzioni aziendali competenti e/o agli Organi societari i soggetti responsabili della concreta applicazione delle sanzioni disciplinari di seguito indicate.

4.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori in violazione delle disposizioni del Modello e del Codice Etico di Gruppo, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, sono definiti **illeciti disciplinari**.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori sono quelle previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (**Statuto dei Lavoratori**) e dal Contratto Collettivo Nazionale del commercio (di seguito solo "**CCNL applicabile**").

La Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 dello **Statuto dei lavoratori** e le previsioni contenute nel **CCNL applicabile**, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

Nei confronti del personale dipendente, sulla base del CCNL applicabile, possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- i) biasimo verbale;
- ii) biasimo inflitto per iscritto;
- iii) multa;
- iv) sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- v) licenziamento disciplinare senza preavviso.

Le sanzioni devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- i) incorre nel provvedimento disciplinare del biasimo verbale il dipendente che:
 - violi per mera negligenza il Modello, le prescrizioni del Codice Etico di Gruppo o adottati, nello svolgimento di attività “sensibili”, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- ii) incorre nel provvedimento disciplinare del biasimo inflitto per iscritto il dipendente che:
 - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il biasimo verbale;
 - violi, per mera negligenza, il Modello, le prescrizioni del Codice Etico di Gruppo o adottati, nello svolgimento di attività “sensibili”, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- iii) incorre nel provvedimento disciplinare della multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione il dipendente che;
 - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il biasimo scritto;
 - per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del Modello con comportamenti quali:
 - l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza;
 - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice Etico di Gruppo;
 - la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
 - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui riguardano un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione;
- iv) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni il dipendente che:
 - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
 - violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti rivolti alla Pubblica Amministrazione;
 - effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice Etico di Gruppo;
 - violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
- v) incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento senza preavviso il dipendente che:

- eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001;
- violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- risulti recidivo per le infrazioni di cui ai punti iii) e iv), limitatamente alle segnalazioni false o infondate effettuate con dolo o colpa grave e alle violazioni delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- imputabilità del fatto;
- gravità della violazione;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- eventuale recidiva;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, anche con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

È, inoltre, fatto obbligo di rispettare le disposizioni e le garanzie previste dal CCNL in materia di procedimento disciplinare.

4.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico di Gruppo, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, da parte dei dirigenti, può determinare l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva di riferimento, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- sospensione dal lavoro;
- risoluzione del rapporto di lavoro.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c..

La risoluzione del rapporto di lavoro si può applicare anche in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante (*whistleblower*), nonché per la condotta di chi effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni (*whistleblowing*) che si rivelano infondate.

Le sanzioni devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa.

È, inoltre, fatto obbligo di rispettare le disposizioni e le garanzie previste dal CCNL in materia di procedimento disciplinare.

4.4 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI (DIVERSI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO)

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico di Gruppo, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, da parte dei soggetti apicali (diversi dai componenti dell'Organo Amministrativo) può comportare l'applicazione delle misure ritenute più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

In tal caso, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione, il quale assumerà gli opportuni provvedimenti.

4.5 SANZIONI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico di Gruppo, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, può comportare l'applicazione delle misure ritenute più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

In caso di violazione del Modello da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione stesso, il quale assumerà gli opportuni provvedimenti.

In caso di violazione del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Socio Unico, il quale assumerà gli opportuni provvedimenti.

4.6 CONSEGUENZE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI TERZI

Con riferimento all'inosservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico di Gruppo, da parte di consulenti, agenti, collaboratori esterni e, in generale, soggetti terzi che intrattengano rapporti commerciali con la Società, Audax Energia potrà dotarsi di apposite clausole risolutive espresse che prevedano la risoluzione immediata del rapporto contrattuale nel caso di violazione da parte della controparte delle norme e principi del Codice Etico di Gruppo.

SEZIONE QUINTA

5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adequatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono sempre essere comunicate all'OdV.

Le modifiche e integrazioni del Modello di carattere meramente formale, inerenti, a titolo esemplificativo, l'Elenco dei reati presupposto, sono rimesse alla Funzione Legal & Compliance che ne darà tempestiva comunicazione al Country Manager, al Consiglio di Amministrazione nonché all'Organismo di Vigilanza.

SEZIONE SESTA

6. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la Società ha definito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello, del Codice Etico di Gruppo e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con la Funzione Legal & Compliance e con i responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

In relazione alla comunicazione del Modello, la Società si impegna a:

- diffondere il Modello e il Codice Etico di Gruppo nel contesto aziendale attraverso la pubblicazione sulla intranet aziendale e/o con qualsiasi altro strumento ritenuto idoneo;
- predisporre una comunicazione, che assuma, a discrezione della Società e a seconda delle diverse categorie di dipendenti, la forma elettronica o cartacea;
- organizzare specifici incontri formativi con il Top Management e i dipendenti nell'ambito del quale illustrare il D.Lgs. 231/2001, il Modello e il Codice Etico di Gruppo adottati e pianificare sessioni di formazione anche in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello e/o del Codice Etico di Gruppo, nelle modalità ritenute più idonee.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e le misure indicate nel Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse di volta in volta inserite nell'organizzazione aziendale.

A tale proposito, le relative attività formative sono previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

La partecipazione a tali sessioni di formazione è da considerarsi obbligatoria per i Destinatari a cui è rivolta.